

**CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DI**

**EVENTI A RISCHIO NUCLEARE, BIOLOGICO, CHIMICO E RADIOLOGICO**

**DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DI EXPO 2015**

Si stipula il seguente accordo tra:

**Regione Lombardia**, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154, rappresentata da Mario Mantovani, nato a Arconate (Milano) il 28/07/1950, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella sua qualità di Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia;

E

**Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. n. 80062590379, in atto rappresentata da Sergio Venturi, nato a Vergato (Bologna) il 30/08/1953, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, nella sua qualità di Assessore alle politiche per la salute;

congiuntamente definite Parti.

**PREMESSO CHE**

§ dal 30.04.2015 sino al 31.10.2015 si terrà a Milano l'Esposizione Universale EXPO 2015, per la quale Regione Lombardia, per il tramite della propria Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), assicurerà la necessaria implementazione organizzativa atta a garantire l'assistenza sanitaria primaria extraospedaliera a tutti i visitatori della manifestazione stessa, stimati in circa 20.000.000;

§ che in tale contesto si rende necessario, così come previsto dalla vigente normativa e dai piani provinciali di difesa civile applicabili,

prevedere una specifica e adeguata organizzazione al fine di far fronte a eventuali eventi rischio Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico (NBCR) che dovessero accadere durante lo svolgimento dell'Esposizione Universale EXPO 2015.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **2. Oggetto**

Attuando il fondamentale principio di un'efficace ed efficiente collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione, e ogni suo successivo atto integrativo o attuativo, definisce i reciproci impegni di collaborazione assunti dalle Parti nel caso in cui durante il periodo di apertura dell'Esposizione Universale EXPO 2015 si dovessero verificare, sul territorio lombardo, eventi a rischio NBCR.

### **3. Condizioni operative**

La collaborazione di cui alla presente convenzione consiste nella messa a disposizione a favore di Regione Lombardia, nel caso di eventi di cui al precedente articolo, di squadre adeguatamente formate e attrezzate per poter far fronte a eventi NBCR.

In particolare, la collaborazione avverrà nei seguenti termini: la Regione Lombardia mette a disposizione:

1. Struttura di riferimento regionale: ai fini della pianificazione e della gestione, sotto il profilo sanitario, di eventi NBCR Regione





(modello 3-4 LSD L 4 linee), due tende autogonfiabili corredate di arredamento completo per 1 PMA di Primo Livello, autotrasportabile ed autonomo

5. Per squadre, dispositivi e attrezzature sono previsti i seguenti tempi di attivazione: 45 minuti per le squadre e 90 minuti per la struttura campale.

Nel caso di accadimento di eventi NBCR le Parti sin da ora dichiarano che le singole Strutture di riferimento, così come sopra individuate, sono immediatamente attivabili, lasciando in capo alle stesse la necessaria autonomia operativa.

#### **4. Coordinamento delle attività**

Le Parti concordano che nel caso di attivazione di squadre NBCR il coordinamento delle stesse per tutte le attività e le operazioni di carattere sanitario sul territorio di Regione Lombardia è posto esclusivamente in capo ad AREU, secondo le proprie modalità gestionali e di coordinamento.

#### **5. Condizioni economiche**

L'attuazione della presente convenzione, nel caso in cui non si verifici nessun evento, non comporta oneri economici a carico dei bilanci delle Parti. Nel caso, invece, dovessero essere attivate da parte di Regione Lombardia squadre NBCR della Regione Emilia-Romagna, alla stessa verranno riconosciute, tramite rimborso diretto, le spese effettivamente sostenute, direttamente imputabili e debitamente documentate.

In tale contesto Regione Lombardia si impegna a versare quanto

richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura o altro idoneo documento di addebito.

#### **6. Durata**

Il presente atto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata sino al 31.12.2015, con esclusione del tacito rinnovo.

Le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse modalità di approvazione del presente atto.

Stante la strategicità e l'importanza a favore della salute pubblica della convenzione in parola le Parti rinunciano espressamente all'esercizio del diritto di recesso dal contratto.

#### **7. Imposte e oneri**

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico delle singole Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **8. Controversie**

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere, nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti o definita in via amministrativa, l'autorità competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano.

#### **9. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le Parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero

la necessità di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente atto, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi atti integrativi o attuativi.

#### **10. Codice Etico – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **11. Modifiche**

Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per iscritto.

#### **12. Riservatezza dei dati**

Le Parti ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Letto, approvato e sottoscritto, a far data dall'ultima sottoscrizione.

**Regione Lombardia**, Mario Mantovani

**Regione Emilia-Romagna**, Sergio Venturi

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo "Controversie" relativo alla competenza del Foro.

